

(N. 451)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1954
(V. Stampato N. 557)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 3 APRILE 1954

Disciplina delle posizioni di comando del personale delle SE.PR.AL., temporaneamente distaccato a prestare servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione che trovasi o verrà a trovarsi temporaneamente utilizzato presso le Amministrazioni dello Stato, è considerato distaccato nella posizione di comando conservando il trattamento giuridico ed economico che gli compete quale dipendente dalle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Art. 2.

L'onere relativo al trattamento economico, comprensivo delle quote di versamento di contributi previdenziali ed assicurativi nonchè di accantonamento per indennità di liquidazione, del personale indicato nel precedente articolo, sarà rimborsato alle rispettive Sezioni provinciali dell'alimentazione a carico dei fondi stanziati in bilancio per le spese del personale dipendente dalle singole Amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 3.

Le norme della presente legge sostituiscono quelle dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1952, n. 686, per quanto riguarda il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ivi contemplato.

Art. 4.

L'onere di lire 930 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.